

**CPM**

CASSA PENSIONI MIGROS

## Regolamento di previdenza 2019

(Situazione 1° gennaio 2022)





# Indice

<b>Introduzione</b> .....	6
---------------------------	---

---

## **Fondazione**

<b>Art. 1</b>	Denominazione e sede.....	7
<b>Art. 2</b>	Scopo.....	7
<b>Art. 3</b>	Campo d'applicazione.....	7
<b>Art. 4</b>	Unione domestica registrata.....	8

---

## **Assicurazione**

<b>Art. 5</b>	Obbligo di assicurazione.....	9
<b>Art. 6</b>	Assicurazione facoltativa.....	10
<b>Art. 7</b>	Inizio dell'assicurazione.....	10
<b>Art. 8</b>	Fine dell'assicurazione.....	10
<b>Art. 8a</b>	Continuazione dell'assicurazione.....	11
<b>Art. 9</b>	Congedo non pagato.....	12

---

## **Basi per il calcolo di contributi e prestazioni**

<b>Art. 10</b>	Reddito globale.....	13
<b>Art. 11</b>	Deduzione di coordinamento e grado di occupazione.....	13
<b>Art. 12</b>	Reddito soggetto a contributi.....	13
<b>Art. 13</b>	Reddito assicurato.....	14
<b>Art. 14</b>	Riduzione del reddito globale.....	14
<b>Art. 15</b>	Anni di assicurazione.....	14
<b>Art. 16</b>	Acquisto di anni di assicurazione.....	15
<b>Art. 17</b>	Acquisto nel conto supplementare.....	16
<b>Art. 18</b>	Trasferimento della prestazione di libero passaggio derivante da precedenti rapporti di previdenza o in seguito a divorzio.....	17

---

## **Prestazioni**

<b>Art. 19</b>	Versamento delle prestazioni.....	18
<b>Art. 20</b>	Concorso di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso.....	20
<b>Art. 21</b>	Adeguamento delle rendite.....	22

---

## **Prestazioni di vecchiaia**

<b>Art. 22</b>	Diritto alla rendita .....	23
<b>Art. 23</b>	Ammontare della rendita di vecchiaia.....	23
<b>Art. 24</b>	Capitale di vecchiaia.....	24
<b>Art. 25</b>	Pensionamento anticipato.....	25
<b>Art. 26</b>	Pensionamento parziale.....	25
<b>Art. 27</b>	Pensionamento posticipato.....	26
<b>Art. 28</b>	Prestazioni del conto supplementare .....	26
<b>Art. 29</b>	Prestazione transitoria facoltativa .....	27
<b>Art. 30</b>	Rendita Migros sostitutiva dell'AVS.....	28

---

## **Prestazioni d'invalidità**

<b>Art. 31</b>	Definizione d'invalidità.....	29
<b>Art. 32</b>	Diritto alle prestazioni, condizioni e durata della rendita d'invalidità.....	29
<b>Art. 33</b>	Ammontare della rendita d'invalidità .....	30
<b>Art. 34</b>	Soppressione o modifica della rendita d'invalidità.....	31

---

## **Prestazioni per i superstiti**

<b>Art. 35</b>	Condizioni e durata delle prestazioni ai coniugi superstiti .....	32
<b>Art. 36</b>	Ammontare della rendita per coniugi rispettivamente della prestazione in capitale .....	32
<b>Art. 37</b>	Indennità unica al coniuge .....	33
<b>Art. 38</b>	Diritto di coniugi divorziati superstiti .....	33
<b>Art. 39</b>	Convivenza simile al matrimonio .....	34
<b>Art. 40</b>	Condizioni e durata della rendita per orfani.....	35
<b>Art. 41</b>	Ammontare della rendita per orfani.....	35
<b>Art. 42</b>	Capitale in caso di decesso.....	36

---

## **Divorzio**

<b>Art. 43</b>	Conguaglio della previdenza in caso di divorzio .....	37
----------------	---	----

---

## **Prestazione di libero passaggio**

<b>Art. 44</b>	Prestazione di libero passaggio .....	39
<b>Art. 45</b>	Ammontare della prestazione di libero passaggio .....	39
<b>Art. 46</b>	Impiego della prestazione di libero passaggio .....	40

---

<b>Promozione della proprietà d'abitazioni</b>	
<b>Art. 47</b>	Prelievo anticipato..... 41
<b>Art. 48</b>	Costituzione in pegno..... 43

---

<b>Finanziamento</b>	
<b>Art. 49</b>	Generi di risorse ..... 44
<b>Art. 50</b>	Contributi delle persone assicurate..... 44
<b>Art. 51</b>	Contributi delle imprese ..... 44
<b>Art. 52</b>	Modalità di pagamento dei contributi e scadenza ..... 45
<b>Art. 53</b>	Contributi a carico della CPM..... 45
<b>Art. 54</b>	Durata dell'obbligo di contribuzione ..... 45
<b>Art. 55</b>	Contributo per le spese amministrative ..... 46

---

<b>Disposizioni particolari</b>	
<b>Art. 56</b>	Procedura di domanda e di notifica ..... 47
<b>Art. 57</b>	Obbligo di informazione e di collaborazione ..... 47
<b>Art. 58</b>	Responsabilità, obbligo di segretezza..... 48
<b>Art. 59</b>	Informazione delle persone assicurate ..... 48

---

<b>Disposizioni transitorie e finali</b>	
<b>Art. 60</b>	Regolamenti applicabili ..... 49
<b>Art. 61</b>	Garanzia dei diritti acquisiti dalle persone finora assicurate..... 49
<b>Art. 61a</b>	Rendite d'invalidità in corso di persone che non hanno ancora compiuto il 55° anno di età ..... 50
<b>Art. 61b</b>	Rendite d'invalidità in corso di persone che hanno compiuto il 55° anno di età ..... 51
<b>Art. 62</b>	Casi speciali ..... 51
<b>Art. 63</b>	Lacune del regolamento di previdenza..... 51
<b>Art. 64</b>	Scioglimento e liquidazione ..... 52
<b>Art. 65</b>	Modifica del regolamento di previdenza..... 52
<b>Art. 66</b>	Risanamento..... 52
<b>Art. 67</b>	Entrata in vigore del regolamento di previdenza..... 54

---

<b>Appendice al regolamento di previdenza</b> ..... 55	
--	--

# Introduzione

---

**1** Nel presente regolamento vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CC	Codice civile svizzero
CHF	Franco svizzero
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
CPM	Cassa pensioni Migros
cpv.	capoverso
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
lett.	lettera
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
p.a.	per annum (all'anno)
sgg.	seguenti

---

**2** Nel presente regolamento tutte le designazioni concernenti persone sono valide per entrambi i sessi.

---

**3** In caso di contestazione è determinante il testo originale in lingua tedesca.

# Fondazione

---

## **Art. 1 Denominazione e sede**

Con la denominazione di Cassa pensioni Migros, qui di seguito CPM, è stata costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 sgg. CC con sede a Schlieren.

---

## **Art. 2 Scopo**

- 1** La CPM persegue lo scopo di tutelare i collaboratori delle imprese strettamente collegate, in forma economica e finanziaria, al Gruppo Migros contro le conseguenze economiche del pensionamento, dell'invalidità o del decesso tramite delle prestazioni assicurative ai sensi delle disposizioni del presente regolamento di previdenza chiamato qui di seguito «regolamento».
- 2** L'affiliazione ha luogo tramite una convenzione di affiliazione.
- 3** In qualità di cassa pensioni iscritta nel registro per la previdenza professionale, la CPM garantisce la gestione della previdenza professionale obbligatoria conformemente alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e alle relative ordinanze.

## **Art. 3 Campo d'applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutti i collaboratori delle aziende affiliate ad eccezione degli insegnanti delle Scuole Club e delle strutture per il tempo libero della comunità Migros, per i quali è stato redatto un regolamento separato. Quali assicurati risultano i collaboratori, gli ex collaboratori che continuano l'assicurazione nonché i beneficiari di rendite soggetti all'assicurazione, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

---

**Art. 4 Unione domestica registrata**

In base al presente regolamento, l'unione domestica registrata ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD) è equiparata al matrimonio. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata corrisponde a un divorzio.



# Assicurazione

## Art. 5 Obbligo di assicurazione

- 1 Sottostanno all'obbligo di assicurazione i collaboratori delle imprese affiliate che
  - a) percepiscono un reddito globale annuo superiore al salario minimo LPP in vigore;
  - b) hanno concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata superiore ai 3 mesi oppure
    - il cui rapporto di lavoro è stato prolungato senza interruzione oltre la durata di 3 mesi oppure
    - le cui assunzioni successive con durata determinata in seno alla stessa impresa durano nel complesso più di 3 mesi e non si verificano interruzioni che durano più di 3 mesi;
  - c) non sono già assicurati obbligatoriamente altrove per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale;
  - d) che, ai sensi dell'Al non sono invalidi almeno in ragione del 70% o ai sensi dell'art. 26° LPP non rimangono provvisoriamente assicurati presso l'attuale istituto di previdenza.
  - e) revocato;
  - f) revocato.
- 2 Se il reddito globale presumibile per anno civile diminuisce
  - temporaneamente, al disotto del salario minimo LPP, l'obbligo di assicurazione permane,
  - permanentemente, al disotto del salario minimo LPP, l'assicurazione può rimanere in vigore con il consenso dell'impresa.
- 3 In caso di pensionamento o invalidità parziali, l'obbligo di assicurazione per la parte attiva permane. La deduzione di coordinamento e il reddito globale massimo vengono adattati in funzione del grado di occupazione restante.
- 4 I redditi percepiti presso le aziende non affiliate non vengono considerati.

---

**Art. 6 Assicurazione facoltativa**

L'assicurazione facoltativa è possibile con il consenso dell'impresa, quando il salario minimo LPP non è raggiunto, ma sono adempiute le altre condizioni di ammissione.

---

**Art. 7 Inizio dell'assicurazione**

L'assicurazione inizia con l'entrata in vigore del rapporto di lavoro

- per l'assicurazione rischi (invalidità, decesso) al più presto il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età,
- per l'assicurazione completa (previdenza per la vecchiaia, invalidità, decesso) al più presto il 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno d'età.

---

**Art. 8 Fine dell'assicurazione**

- 1 L'assicurazione cessa quando termina il rapporto di lavoro. È fatto salvo la continuazione ai sensi dell'art. 8a.
- 2 Gli assicurati dimissionari rimangono assicurati durante un mese contro i rischi d'invalidità e di decesso, purché prima della scadenza di questo termine non entrino in un nuovo istituto di previdenza che assicura i rischi d'invalidità e di decesso. Le prestazioni corrispondono a quelle assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- 3 In caso di passaggio a un'altra impresa affiliata, l'assicurazione prosegue invariata nel quadro del regolamento in vigore.

---

**Art. 8a** **Continuazione dell'assicurazione**

- 1 Chiunque receda dall'assicurazione obbligatoria può continuare l'assicurazione nella misura precedente, a condizione che
  - il rapporto di lavoro sia stato risolto dal datore di lavoro e
  - al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro siano soddisfatti i requisiti relativi all'età per un pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 25.
- 2 La continuazione è ammessa per l'assicurazione rischi (invalidità, decesso), per l'assicurazione completa (previdenza per la vecchiaia, invalidità, decesso) o per quella esente da contributi. I contributi per l'assicurazione rischi ammontano al 4.5 %, quelli per l'assicurazione completa al 23 % dell'attuale reddito soggetto a contributi. Qualora dovessero essere necessari dei contributi di risanamento, la persona che continua l'assicurazione deve pagare gli stessi contributi di risanamento degli altri assicurati. I contributi devono essere versati il primo giorno del mese.
- 3 La richiesta scritta per la continuazione dell'assicurazione deve essere inoltrata prima della fine dell'assicurazione obbligatoria. Deve essere allegata la prova della cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
- 4 Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita viene trasferita a questo nuovo istituto di previdenza, a condizione che possa essere utilizzata per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari. Se ciò richiede più di due terzi della prestazione di libero passaggio, l'assicurazione termina. Se vengono trasferiti meno di due terzi della prestazione d'uscita, l'assicurazione viene mantenuta sulla base del reddito assicurato e del reddito soggetto a contributi corrispondentemente ridotto.
- 5 Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, non è più possibile prelevare l'aveve di vecchiaia ai sensi dell'art. 24 e art. 28 né è possibile effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno ai sensi degli art. 47 e 48.

- 6 La persona assicurata può disdire l'assicurazione in qualsiasi momento alla fine di un mese civile. Una successiva ripresa dell'assicurazione è esclusa. La CPM ha il diritto di disdire l'assicurazione in caso di contributi arretrati con effetto immediato.

---

**Art. 9**      **Congedo non pagato**

- 1 In caso di congedo non pagato della durata massima di 2 anni accordato dall'impresa, l'assicurazione rimane in vigore:
  - a) per l'assicurazione dei rischi invalidità e decesso, esente da contributi fino a un mese o 30 giorni civili all'anno; per il periodo successivo vengono prelevati i rispettivi contributi di rischio come per gli assicurati nell'assicurazione rischi ai sensi degli artt. 50 e 51. La ripartizione dei contributi deve essere concordata fra lavoratore e datore di lavoro.
  - b) nell'assicurazione completa gli anni d'assicurazione vengono considerati solo se sono stati versati i contributi completi dal primo giorno di congedo, ai sensi degli artt. 50 e 51.
- 2 Salvo altri accordi, il reddito assicurato e il reddito soggetto a contributi finora applicati rimangono determinanti per tutta la durata del congedo non pagato.

# Basi per il calcolo di contributi e prestazioni

## **Art. 10 Reddito globale**

- 1 Il reddito globale costituisce la base per il calcolo del reddito assicurato.
- 2 Il consiglio di fondazione stabilisce, nel quadro delle disposizioni legali, quali componenti salariali sono determinanti per il calcolo del reddito globale (appendice 1).
- 3 Il reddito globale massimo corrisponde a 12 volte l'importo della rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS fissata dalla legislazione in vigore.

---

## **Art. 11 Deduzione di coordinamento e grado di occupazione**

- 1 La deduzione di coordinamento ammonta al 30% del reddito globale, in caso di occupazione a tempo pieno al massimo tuttavia all'importo della rendita massima di vecchiaia dell'AVS.
- 2 Se il grado di occupazione è superiore o inferiore, la deduzione di coordinamento massima viene aumentata o diminuita proporzionalmente al grado di occupazione.

---

## **Art. 12 Reddito soggetto a contributi**

Il reddito soggetto a contributi corrisponde al reddito globale al netto della deduzione di coordinamento.

---

### **Art. 13**    **Reddito assicurato**

Il reddito assicurato risulta dal reddito soggetto a contributi. Per il calcolo delle prestazioni, il reddito assicurato viene convertito sulla base di un'occupazione a tempo pieno. Per il calcolo delle prestazioni sono determinanti

- a) il reddito soggetto a contributi dell'anno corrente;
- b)
  - a partire dall'età di 52 anni: la media dei redditi soggetti a contributi percepiti a partire dall'età di 51 anni,
  - a partire dall'età di 55 anni: la media dei quattro redditi più elevati soggetti a contributi percepiti a partire dall'età di 51 anni.

L'età corrisponde alla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.

---

### **Art. 14**    **Riduzione del reddito globale**

In caso di riduzione del reddito globale almeno del 5% prima dell'età di 54 anni si procede a un'uscita e a una nuova entrata tecnica. I calcoli in seguito a un'entrata tecnica vengono effettuati come per un nuovo assicurato. Ogni risultante prestazione di libero passaggio eccedente risultante dall'uscita e dall'entrata tecnica viene trasferita sul conto supplementare ai sensi dell'art. 17.

---

### **Art. 15**    **Anni di assicurazione**

- 1 Tenendo conto del grado di occupazione, per anni di assicurazione s'intendono
  - a) gli anni per i quali è stato pagato il contributo nell'assicurazione completa;
  - b) gli anni durante i quali la CPM si è assunta il pagamento totale o parziale dei contributi;

- c) gli anni di assicurazione acquistati e/o conteggiati in seguito a un diritto acquisito ai sensi degli artt. 16 e 18.
- 2 Gli anni di assicurazione, risultanti da prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni e/o da pagamenti in seguito a divorzio, vengono dedotti.
- 3 Se una persona assicurata diventa invalida o muore, sono considerati anni di assicurazione anche gli anni durante i quali avrebbe dovuto versare i contributi fino al pensionamento regolamentare per vecchiaia ai sensi dell'art. 22. Il grado di occupazione corrisponde in questo caso a quello medio del periodo determinante per il calcolo del reddito assicurato, al massimo tuttavia al 100%.
- 4 Vengono conteggiate anche le frazioni di un anno.

---

### Art. 16 **Acquisto di anni di assicurazione**

- 1 Gli assicurati che entro i 64 anni d'età non raggiungono i 44 anni di assicurazione nell'assicurazione completa possono acquistare in qualsiasi momento anni di assicurazione tramite versamenti personali. Determinante è la tariffa nell'appendice 4.

La CPM consente l'ammortamento rateale dell'acquisto. Il tasso d'interesse viene fissato dal consiglio di fondazione.

Conformemente a un accordo stipulato fra la persona assicurata e la CPM, l'importo non pagato e i relativi interessi vengono dedotti dalle prestazioni assicurate.

- 2 A partire dalla data di valuta del pagamento per un acquisto, per tre anni non è possibile il versamento di alcuna prestazione di previdenza sotto forma di capitale derivante dall'acquisto. Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, gli acquisti volontari possono essere effettuati solo una volta rimborsati i prelievi anticipati.

- 3 Da questa restrizione sono esclusi i riscatti in caso di divorzio.
- 4 Per quanto riguarda gli assicurati che si sono trasferiti in Svizzera dall'estero dopo il 1° gennaio 2006 senza essere stati prima affiliati a un istituto di previdenza svizzero, nei primi cinque anni dopo l'ingresso in un istituto di previdenza elvetico la somma di acquisto annua è limitata al 20% del reddito soggetto a contributi, ai sensi dell'art. 12. Una volta decorso questo termine di cinque anni, è possibile un riscatto delle prestazioni di vecchiaia regolamentari complete conformemente al cpv. 1.
- 5 I versamenti personali possono in linea di massima essere dedotti dalle imposte federali, cantonali e comunali. La CPM non garantisce tuttavia la possibilità di deduzione degli importi di acquisto che le sono stati versati.

---

#### **Art. 17    Acquisto nel conto supplementare**

- 1 In caso di pensionamento anticipato, gli assicurati nell'assicurazione completa possono finanziare anticipatamente la riduzione della rendita di vecchiaia o la rendita di vecchiaia AVS mancante mediante un versamento sul conto supplementare.
- 2 In caso di rinuncia a un pensionamento anticipato, l'obiettivo di prestazione regolamentare all'età di 64 anni compiuti può essere superato al massimo del 5%. Eventuali averi eccedenti rimangono alla CPM.
- 3 L'importo versato viene accreditato al conto supplementare e remunerato con giusta valuta. Il relativo tasso d'interesse viene fissato dal consiglio di fondazione.



- 4 L'alimentazione del conto supplementare è consentita solo se:
  - la persona assicurata ha già trasferito nella CPM tutte le prestazioni di libero passaggio dai precedenti istituti di previdenza (art. 18),
  - all'età di pensionamento di 64 anni, sono stati raggiunti almeno 44 anni di assicurazione (calcolo proporzionale in caso di occupazione a tempo parziale),
  - non è stata presentata alcuna richiesta di prestazioni d'invalidità.
- 5 L'Art. 16 cpv. 2–4 si applica per analogia.

---

### **Art. 18 Trasferimento della prestazione di libero passaggio derivante da precedenti rapporti di previdenza o in seguito a divorzio**

- 1 Al momento dell'entrata, le persone assicurate devono trasferire nella CPM la prestazione di libero passaggio derivante da precedenti rapporti di previdenza e consentire di prendere visione dei relativi conteggi.
- 2 La CPM può esigere il trasferimento della prestazione di libero passaggio derivante dal precedente rapporto di previdenza per conto della persona assicurata.
- 3 La prestazione di libero passaggio apportata nonché le prestazioni di libero passaggio e/o le rendite vitalizie in seguito a divorzio vengono impiegate per l'acquisto di anni di assicurazione ai sensi dell'art. 16.
- 4 Se la prestazione di libero passaggio apportata è superiore all'importo necessario all'acquisto di anni di assicurazione, la parte non utilizzata viene trasferita sul conto supplementare. Su richiesta della persona assicurata, questa parte viene trasferita a un istituto di libero passaggio.

# Prestazioni

## Art. 19 Versamento delle prestazioni

- 1 Le prestazioni della CPM vengono corrisposte come segue:
  - a) rendite: mensilmente, alla fine di ogni mese;
  - b) prestazioni in capitale: entro 30 giorni dal verificarsi del caso assicurativo, tuttavia al più presto quando gli aventi diritto sono noti con certezza;
  - c) prestazione di libero passaggio: il primo giorno dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 8 o dopo la fine della continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 8a.
- 2 L'interesse di mora è dovuto:
  - a) sulle rendite, a partire dall'avvio di una procedura di esecuzione o dall'inoltro di una procedura gindiziaria. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP.
  - b) sui pagamenti di capitale a partire dalla scadenza. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP.
  - c) sul versamento della prestazione di libero passaggio, da 30 giorni dopo ricezione di tutte le informazioni necessarie e comunque al più presto a partire dall'uscita. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più l'1 %.
- 3 In linea di massima, le prestazioni vengono versate su un conto bancario o postale in Svizzera, indicato dalla persona avente diritto e a nome di quest'ultima. Le eventuali spese risultanti da istruzioni speciali date dall'avente diritto sono a carico di quest'ultimo.
- 4 Se la CPM deve fornire prestazioni per i superstiti o d'invalidità dopo avere trasferito la prestazione di libero passaggio a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, tale prestazione di libero passaggio, interessi compresi, deve esserle rimborsata nella misura in cui risulta necessaria per il pagamento delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. In mancanza di rimborso, la CPM ha la facoltà di ridurre le prestazioni per i superstiti e d'invalidità.

- 5 Se la CPM è tenuta a versare prestazioni anticipate, perché l'istituto di previdenza responsabile dei versamenti non è ancora definito e la persona assicurata è stata da ultimo affiliata alla CPM, il diritto è limitato alle prestazioni minime LPP. Se in seguito risulta che la CPM non era tenuta a versare le prestazioni, quest'ultima richiede il rimborso degli importi anticipati.
- 6 Se la CPM è tenuta a versare delle prestazioni perché la persona assicurata è diventata invalida in seguito a una infermità congenita o la cui invalidità si è verificata prima della maggiore età e che al momento dell'aumento dell'incapacità di guadagno era assicurata presso la CPM, il diritto si limita alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.
- 7 La CPM può esigere dalla persona assicurata invalida o dai superstiti della persona assicurata deceduta la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile del caso d'invalidità o di decesso fino a concorrenza delle prestazioni dovute dalla fondazione, a condizione che la CPM non subentri, in applicazione della LPP, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e degli altri aventi diritto ai sensi dell'art. 42. Ha la facoltà di sospendere le proprie prestazioni fino a quando la cessione non sia avvenuta.
- 8 Se l'AVS/AI riduce, rifiuta o revoca una prestazione perché la persona assicurata ha provocato il decesso o l'invalidità per colpa grave o perché la persona avente diritto si oppone a una misura di reinserimento dell'AI, la CPM ha la facoltà di ridurre le prestazioni. La riduzione non deve tuttavia superare l'entità decisa dall'AVS/AI.
- 9 Le prestazioni della CPM non possono essere cedute né costituite in pegno prima della loro scadenza. Fa eccezione la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti ceduti dall'impresa alla CPM solo se tali crediti riguardano contributi non dedotti dal salario nonché prestazioni fornite dall'impresa come anticipo su prestazioni future della CPM.
- 10 Sono applicabili le disposizioni della LPP riguardanti la prescrizione.

---

## **Art. 20 Concorso di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso**

- 1** La CPM riduce le prestazioni calcolate ai sensi del presente regolamento, qualora superino assieme ad altri redditi computabili il 90% del guadagno presumibilmente perso dalla persona assicurata. Oltre alle rendite per superstiti e d'invalidità vengono ridotte anche le prestazioni di vecchiaia che sostituiscono le rendite d'invalidità ai sensi dell'art. 32 cpv. 3. Per il calcolo della sovrassicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria si ricorre all'ultimo reddito globale percepito prima dell'età di pensionamento ordinaria.
- 2** Sono considerati redditi computabili ai sensi del cpv. 1:
  - a)** le prestazioni dell'AVS/AI; viene computata in particolare anche la prestazione di vecchiaia AVS, che sostituisce la prestazione AI dopo l'età ordinaria di pensionamento AVS;
  - b)** le prestazioni o le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
  - c)** le prestazioni dell'assicurazione militare;
  - d)** le prestazioni o le indennità giornaliere di un istituto di assicurazione o di previdenza, finanziate interamente o parzialmente dal datore di lavoro;
  - e)** le prestazioni delle assicurazioni sociali estere;
  - f)** le prestazioni di istituti di libero passaggio e dell'istituto collettore;
  - g)** il reddito di un'attività lucrativa percepito e quello presumibilmente percepibile (e/o le indennità per perdita di guadagno) da persone aventi diritto a una rendita d'invalidità, ad eccezione del reddito supplementare percepito durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI;
  - h)** in caso di convivenza simile al matrimonio (art. 39): le prestazioni derivanti da una sentenza di divorzio o dallo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata nonché le prestazioni per i superstiti già esistenti dal primo e secondo pilastro.

- 3 Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazione dell'integrità non vengono computate.
- 4 I redditi dei superstiti aventi diritto a una rendita vengono sommati.
- 5 Per il calcolo della sovrassicurazione vengono considerate le prestazioni di assicurazione complete delle assicurazioni sociali.
- 6
  - a) La CPM non compensa il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, se questo rifiuto o riduzione è conforme all'art. 21 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, all'art. 37 o 39 LAINF oppure all'art. 65 o 66 LAM.
  - b) Le riduzioni delle rendite al momento in cui l'assicurato raggiunge l'età legale di pensionamento secondo l'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e art. 47 cpv. 1 LAM non vengono compensate.
- 7 Per il calcolo della sovrassicurazione le prestazioni in capitale vengono convertite in rendite conformemente alle basi tecniche del presente regolamento.
- 8 Se in seguito a divorzio viene divisa una rendita di vecchiaia o una rendita di vecchiaia che ha sostituito una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 (art. 124a CC), la parte della rendita attribuita al coniuge divorziato avente diritto viene presa in considerazione nel calcolo di un sovraindennizzo.
- 9 Se le prestazioni della CPM vengono ridotte, vengono tutte ridotte nella stessa proporzione.
- 10 La premessa e l'entità della riduzione viene riesaminata quando la situazione cambia in modo rilevante.

---

**Art. 21 Adegumento delle rendite**

- 1** Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti vengono adattate all'evoluzione dei prezzi nel rispetto delle prescrizioni minime LPP e conformemente alle possibilità finanziarie della CPM.
- 2** Il consiglio di fondazione decide annualmente se e in quale misura le rendite debbano essere adattate. È inoltre possibile effettuare pagamenti unici.

# Prestazioni di vecchiaia

## Art. 22 Diritto alla rendita

- 1 Il diritto a una rendita di vecchiaia ordinaria nasce il primo giorno del mese successivo al compimento del 64° anno d'età. Il piano d'assicurazione della CPM si basa su questa età termine. Resta riservato il pensionamento ai sensi degli art. 25, 26 e 27.
- 2 Il diritto cessa alla fine del mese in cui la persona avente diritto muore.

## Art. 23 Ammontare della rendita di vecchiaia

- 1
  - a) La rendita di vecchiaia ammonta per ogni anno di assicurazione all'1.56 % del reddito assicurato determinante. Gli anni di appartenenza all'assicurazione rischi e alla continuazione esente da contributi dell'assicurazione ai sensi dell'art. 8a non contano ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia.
  - b) Dall'importo ai sensi del cpv. 1 lett. a vengono dedotte delle riduzioni fisse della rendita di vecchiaia in franchi risultanti dagli aumenti di salario non finanziati ai sensi del cpv. 4.
- 2 Se la persona assicurata ha figli che nel caso di un suo decesso avrebbero diritto a una rendita per orfani, la rendita di vecchiaia viene integrata con una rendita per figli di pensionati, il cui ammontare e la cui durata si basano sulle disposizioni valide per le rendite per orfani.
- 3 Se la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 % della rendita di vecchiaia minima dell'AVS, viene considerata esigua. La CPM converte l'intero diritto in un'indennità unica in capitale. Determinante è la tariffa riportata nell'appendice 5. Con questa indennità in capitale tutti i diritti alle prestazioni regolamentari da parte della CPM si estinguono, ad eccezione del diritto al versamento della rendita Migros sostitutiva dell'AVS capitalizzata.
- 4 Se l'aumento percentuale del reddito assicurato durante un anno civile è superiore al limite indicato qui di seguito per categoria d'età, una riduzione in franchi è dedotta dalla parte eccedente. Questa corrisponde al tasso di rendita ai sensi del cpv. 1 lett. a moltiplicato per gli anni di assicurazione

acquistati nell'assicurazione completa al momento dell'aumento del reddito assicurato ai sensi dell'art. 15 e per la parte superiore dell'aumento del reddito assicurato. Questa riduzione può essere riscattata a titolo facoltativo conformemente all'art. 16.

Età*	Aumento del reddito assicurato
19 – 24	5.0 %
25 – 44	3.0 %
45 – 70	1.0 %

\* L'età corrisponde all'anno civile meno l'anno di nascita.

- 5 Fanno eccezione alla disposizione ai sensi del cpv. 4 i redditi globali che, dopo un aumento per un grado di occupazione del 100 %, sono inferiori ai CHF 65000 annui.

---

## Art. 24 Capitale di vecchiaia

- 1 Al momento del pensionamento, le persone assicurate possono esigere, fatto salvo l'art. 8a cpv. 5 e l'art. 16 cpv. 2, che la rendita di vecchiaia venga saldata interamente o parzialmente come prestazione unica in capitale, a condizione che
- comunichino la loro intenzione per iscritto alla CPM almeno un mese prima,
  - non abbiano diritto a una rendita intera d'invalidità presso l'AI, un'assicurazione aziendale contro gli infortuni o l'assicurazione militare oppure che non percepiscano una prestazione corrispondente,
  - in caso di pensionamento parziale in più tappe riducano il grado di occupazione almeno del 30 % e il prelievo di capitale viene limitato a due fasi di pensionamento,
  - se sposate, inoltrino il consenso scritto del coniuge.



- 2 La prestazione in capitale corrisponde alla rendita di vecchiaia parzialmente o interamente capitalizzata e alle prestazioni per i superstiti ad essa legate. Determinante è la tariffa riportata nell'appendice 5.
- 3 Con la prestazione in capitale si estinguono tutti i diritti alle prestazioni regolamentari nei confronti della CPM.

---

### Art. 25 Pensionamento anticipato

- 1 Il pensionamento anticipato prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (64 anni compiuti) è possibile al più presto il primo giorno del mese successivo al compimento dei 58 anni d'età. La rendita di vecchiaia, calcolata in base agli anni di assicurazione conteggiati fino al pensionamento anticipato, viene ridotta per ogni mese di pensionamento anticipato dello 0.4%.
- 2 In caso di ristrutturazioni giustificate dall'impresa, sono consentiti pensionamenti per vecchiaia a partire dal compimento dei 55 anni d'età. Per ogni mese di anticipo fra i 55 anni compiuti e i 58 anni compiuti, la riduzione ammonta allo 0.4%.

---

### Art. 26 Pensionamento parziale

- 1 Dopo il compimento dei 58 anni d'età o, in caso di ristrutturazione aziendale, dopo il compimento dei 55 anni d'età, la persona assicurata può chiedere il versamento di una rendita di vecchiaia parziale se, d'accordo con l'impresa, il suo grado di occupazione diminuisce almeno del 20%. Il grado di pensionamento corrisponde alla riduzione del grado di occupazione.
- 2 La parte del reddito assicurato, che corrisponde al pensionamento parziale, è determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia parziale o del capitale di vecchiaia parziale.

---

## **Art. 27 Pensionamento posticipato**

- 1** Una persona assicurata che, con l'accordo dell'impresa, rimane ancora in servizio oltre l'età di pensionamento regolamentare può esigere che l'età di pensionamento venga posticipata. Il differimento è possibile al massimo fino al compimento del 70° anno d'età. I contributi vengono prelevati conformemente agli artt. 50 e 51.
- 2** Un'incapacità lavorativa nel corso del periodo di differimento comporta il pensionamento immediato per vecchiaia allo scadere del termine di disdetta ordinario, conformemente al contratto di lavoro.
- 3** In caso di decesso nel corso del periodo di differimento sono dovute le prestazioni per i superstiti sulla base della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso.
- 4** Nel corso della durata del pensionamento posticipato, la rendita di vecchiaia aumenta dell'1.56% del reddito assicurato determinante per ogni anno intero di assicurazione. La rendita così calcolata viene aumentata di un altro 0.5% per ogni mese di differimento trascorso.

---

## **Art. 28 Prestazioni del conto supplementare**

- 1** Il conto supplementare viene saldato al più presto al momento del primo pensionamento per vecchiaia e al più tardi al momento del pensionamento completo e può essere utilizzato per:
  - un aumento della rendita di vecchiaia e le relative prestazioni prevedibili, convertendo il saldo di capitale in un supplemento vitalizio, secondo la tariffa riportata nell'appendice 5, oppure
  - una prestazione transitoria facoltativa ai sensi dell'art. 29 oppure
  - fatto salvo l'art. 8a cpv. 5 un versamento unico oppure
  - una combinazione delle tre possibilità precedenti.

Se l'intera prestazione di vecchiaia viene versata sotto forma di capitale, anche il saldo del conto supplementare può essere versato solo come pagamento unico.

- 2 In caso di decesso della persona assicurata, il saldo del conto supplementare viene versato al coniuge superstite, ai figli o, in mancanza di questi ultimi, ai beneficiari del capitale in caso di decesso (art. 42).
- 3 In caso di totale incapacità di guadagno il saldo del conto supplementare viene versato alla persona assicurata.

---

### **Art. 29 Prestazione transitoria facoltativa**

- 1 In aggiunta alla rendita di vecchiaia, a partire dall'inizio del pensionamento anticipato fino al compimento dei 64 anni d'età, è possibile definire liberamente una prestazione transitoria facoltativa fino all'importo massimo della rendita annua massima di vecchiaia AVS, valido al momento dell'inizio della prestazione. La richiesta deve essere inoltrata insieme alla richiesta di pensionamento prima dell'inizio del pensionamento anticipato.
- 2 Il finanziamento della prestazione transitoria facoltativa avviene
  - in primo luogo a carico del conto supplementare,
  - in secondo luogo a carico della persona assicurata mediante una riduzione vita natural durante, calcolata secondo principi tecnico-assicurativi, della rendita di vecchiaia a partire dal momento del pensionamento anticipato. Determinante è la tariffa riportata nell'appendice 7.
- 3 In caso di decesso del beneficiario di una prestazione transitoria facoltativa, le eventuali prestazioni per i superstiti vengono calcolate in base alla rendita di vecchiaia ridotta ai sensi del precitato cpv. 2.

---

### Art. 30 Rendita Migros sostitutiva dell'AVS

- 1 Le persone assicurate ai sensi dell'art. 22 hanno diritto, durante il periodo in cui percepiscono la rendita di vecchiaia prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS (fatto salvo il cpv. 2), ma al più presto a partire dal compimento dei 64 anni d'età, a una rendita Migros sostitutiva dell'AVS.
- 2 In caso di un pensionamento anticipato completo (art. 25), il versamento della rendita Migros sostitutiva dell'AVS può essere richiesto al più presto a partire dal compimento dei 62 anni d'età. L'ammontare mensile della rendita viene ridotto e attualizzato di conseguenza.
- 3 L'ammontare della rendita Migros sostitutiva dell'AVS è fissato applicando per analogia le disposizioni relative al calcolo della rendita di vecchiaia dell'AVS. Hanno diritto all'intera rendita Migros sostitutiva dell'AVS le persone assicurate che hanno corrisposto i contributi per almeno 18 anni, il cui reddito globale al momento del primo pensionamento raggiunga l'importo di tre volte la rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS. Essa si riduce di  $\frac{1}{18}$  per ogni anno di contribuzione mancante e proporzionalmente se il reddito globale summenzionato non è stato raggiunto. In caso di occupazione a tempo parziale per il calcolo si tiene conto del grado di occupazione medio dell'intero periodo di contribuzione. Gli anni di assicurazione acquistati, compresi gli anni acquisiti tramite le prestazioni di libero passaggio apportate, non contano come anni di contribuzione.
- 4 In caso di versamento totale o parziale di una prestazione in capitale al posto della rendita di vecchiaia, la rendita Migros sostitutiva dell'AVS viene ridotta di conseguenza.
- 5 In caso di versamento di un'indennità in capitale a causa di esiguità dell'importo ai sensi dell'art. 23 cpv. 3, viene capitalizzata la rendita Migros sostitutiva dell'AVS calcolata ai sensi del cpv. 3.
- 6 La rendita Migros sostitutiva dell'AVS non viene versata alle persone assicurate, il cui rapporto di lavoro con l'impresa è stato disdetto senza preavviso ai sensi dell'art. 337 CO.

# Prestazioni d'invalidità

## Art. 31 Definizione d'invalidità

- 1 L'assicurazione federale per l'invalidità definisce invalidità la totale o parziale incapacità al guadagno presunta permanente o di lunga durata.
- 2 Per determinare il diritto alle prestazioni, il medico di fiducia della CPM può tenere conto di rapporti medici già esistenti o di documenti delle assicurazioni sociali. A richiesta e a spese della CPM, le persone assicurate devono sottoporsi a una visita presso il medico di fiducia. Se la visita viene rifiutata, la CPM può temporaneamente ridurre o sospendere la rendita secondo il suo diligente apprezzamento. Sono garantite le prestazioni d'invalidità ai sensi della LPP.

## Art. 32 Diritto alle prestazioni, condizioni e durata della rendita d'invalidità

- 1 Hanno diritto alla rendita d'invalidità le persone assicurate che:
  - ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità sono invalide per almeno il 40 % ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità,
  - in seguito a un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 % e il 40 % all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 %,
  - diventate invalide quando erano minorenni, presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 % e il 40 % all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 %.
- 2 Il diritto alla rendita d'invalidità nasce dopo l'esaurimento delle prestazioni salariali e sostitutive del salario pari almeno all'80 % del salario perso, di norma dopo 730 giorni d'incapacità lavorativa permanente totale o parziale, al più presto tuttavia secondo le disposizioni della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.

- 3 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue alla fine del mese del decesso della persona avente diritto o quando cessa l'invalidità. Al momento del pensionamento ordinario la rendita d'invalidità viene convertita in una rendita di vecchiaia. È esclusa una riscossione sotto forma di capitale di questa prestazione.
- 4 Se sussiste il diritto a una rendita d'invalidità, viene automaticamente meno il diritto a una rendita di vecchiaia anticipata.
- 5 In caso di pensionamento anticipato o pensionamento parziale, la persona assicurata non viene più riconosciuta come invalida dalla CPM, a meno che l'evento invalidità sia subentrato prima del pensionamento anticipato.

---

#### **Art. 33 Ammontare della rendita d'invalidità**

- 1 L'ammontare del diritto alla rendita viene calcolato in percentuale della rendita intera d'invalidità.
- 2 Nell'assicurazione soggetta a contributi, la rendita intera d'invalidità ammonta al 70% della rendita di vecchiaia prevedibile calcolata all'età di pensionamento ordinario. Questa rendita è integrata da un supplemento dello 0.5% della rendita di vecchiaia prevedibile per ogni anno di assicurazione acquisito nell'assicurazione completa al momento dell'inizio del versamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 15. Se sussiste il diritto a prestazioni d'invalidità dopo il compimento del 58° anno d'età, la rendita intera d'invalidità corrisponde almeno alla rendita di vecchiaia anticipata calcolata alla medesima data.
- 3 Nella continuazione dell'assicurazione esente da contributi la rendita intera d'invalidità corrisponde alla rendita di vecchiaia anticipata calcolata all'inizio del periodo di prestazione.

- 4 Nel caso di un grado d'invalidità inferiore al 50 % vengono applicate le seguenti percentuali:

Grado d'invalidità	Percentuali	Grado d'invalidità	Percentuali
inferiore al 40 %	0.0 %	45 %	37.5 %
40 %	25.0 %	46 %	40.0 %
41 %	27.5 %	47 %	42.5 %
42 %	30.0 %	48 %	45.0 %
43 %	32.5 %	49 %	47.5 %
44 %	35.0 %		

- 5 Nel caso di un grado d'invalidità del 50–69 % la percentuale corrisponde al grado d'invalidità.
- 6 Nel caso di un grado d'invalidità a partire dal 70 % la persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità intera.
- 7 La persona assicurata cui spetta una rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per ogni figlio che, nel caso del decesso della persona assicurata, potrebbe richiedere una rendita per orfani, il cui ammontare e la cui durata si basano sulle disposizioni valide per le rendite per orfani.

---

#### Art. 34 Soppressione o modifica della rendita d'invalidità

- 1 Una volta stabilita, una rendita d'invalidità viene aumentata, ridotta o soppressa se a causa di una revisione della rendita AI il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali.
- 2 È garantita la proroga provvisoria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP. Resta riservata la riduzione della rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 26a cpv. 3 LPP.

# Prestazioni per i superstiti

## Art. 35 Condizioni e durata delle prestazioni ai coniugi superstiti

- 1 Se un assicurato muore, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se
  - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure
  - b) ha compiuto i 45 anni di età.
- 2 Il diritto alla rendita per coniugi insorge il primo giorno del mese successivo alla data del decesso della persona assicurata. La rendita è vitalizia e viene pagata sino alla fine del mese di decesso della persona beneficiaria. In caso di nuovo matrimonio, alla fine del mese in cui è stato contratto il matrimonio la rendita viene sostituita da un'indennità in capitale (art. 37 cpv. 2).
- 3 Al posto di una rendita per coniugi, può essere richiesta una prestazione in capitale. La relativa richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dal decesso della persona assicurata.

## Art. 36 Ammontare della rendita per coniugi rispettivamente della prestazione in capitale

- 1 La rendita per coniugi ammonta, fatto salvo il cpv. 2:
  - a) al  $66\frac{2}{3}\%$  della rendita di vecchiaia prevedibile nell'assicurazione soggetta a contributi;
  - b) al  $66\frac{2}{3}\%$  della rendita di vecchiaia anticipata calcolata all'inizio del periodo di prestazione nell'assicurazione esente da contributi;
  - c) al  $66\frac{2}{3}\%$  della rendita d'invalidità o di vecchiaia percepita dalla persona assicurata
- 2 Se la persona assicurata aveva più di 15 anni in più del coniuge, l'ammontare della rendita annua per coniugi si riduce del 2% per ogni anno che supera i 15 anni di differenza d'età. Rimane garantito il diritto obbligatorio ai sensi della LPP.



- 3 revocato.
- 4 La prestazione in capitale al posto della rendita per coniugi corrisponde al valore attuale della rendita per coniugi capitalizzata. Determinante è la tariffa riportata nell'appendice 6.

---

### Art. 37 Indennità unica al coniuge

- 1 Se il coniuge non soddisfa alcuna delle condizioni ai sensi dell'art. 35 cpv. 1, ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annue per coniugi.
- 2 In caso di nuovo matrimonio, viene corrisposta un'indennità unica pari a tre rendite annue per coniugi percepite in quel momento.

---

### Art. 38 Diritto di coniugi divorziati superstiti

- 1 Se la persona assicurata lascia un coniuge divorziato, con il quale era stata sposata per almeno 10 anni e al quale era stata assegnata, in virtù di una sentenza di divorzio, una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o art. 126 cpv. 1 CC, essa ha diritto alla prestazione minima obbligatoria ai sensi della LPP alle condizioni poste dall'art. 35 cpv. 1.
- 2 Il diritto alla rendita del coniuge divorziato sorge il primo giorno del mese dopo il decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia con la cessazione del pagamento intero del salario. Il diritto sussiste fino a quando la rendita sarebbe stata dovuta ai sensi del cpv. 1.
- 3 Le prestazioni della CPM sono ridotte dell'importo che, sommato alle prestazioni per superstiti dell'AVS, supera quello fissato nella sentenza di divorzio. In tal caso, le prestazioni per superstiti dell'AVS vengono computate soltanto nella misura in cui sono superiori a un proprio diritto a una rendita d'invaldità dell'AI o una rendita di vecchiaia dell'AVS.

- 4 Il versamento di una rendita del coniuge divorziato non ha alcuna conseguenza sui diritti del coniuge superstite o del partner superstite della persona assicurata deceduta.
- 5 I coniugi divorziati, ai quali era stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale per una rendita vitalizia prima del 1° gennaio 2017, hanno diritto alle prestazioni per superstiti conformemente alle disposizioni del regolamento in vigore fino al 31. 12. 2016.

---

#### **Art. 39 Convivenza simile al matrimonio**

Una convivenza simile al matrimonio, anche fra persone dello stesso sesso, viene equiparata al matrimonio per quanto riguarda il diritto a una rendita, a condizione che

- a) nessuno dei due partner sia coniugato e che fra loro non esista alcun rapporto di parentela ai sensi dell'art. 95 CC;
- b) al momento del decesso della persona assicurata
  - la convivenza sotto lo stesso tetto sia durata almeno cinque anni consecutivi e il partner superstite abbia compiuto 45 anni, oppure
  - il partner sopravvissuto debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

Per dimostrare la convivenza sotto il medesimo tetto occorre inoltrare una conferma ufficiale di domicilio.

- c) il versamento della prestazione venga richiesto entro un mese dopo il decesso della persona assicurata. Le disposizioni degli artt. 35 e 36 si applicano per analogia.

---

**Art. 40 Condizioni e durata della rendita per orfani**

- 1 Se una persona assicurata muore, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per orfani a partire dal primo del mese successivo alla data del decesso. I figli elettivi hanno diritto a una rendita se la persona defunta assicurata doveva provvedere al loro sostentamento.
- 2 Il diritto a prestazioni per orfani si estingue alla fine del mese del decesso dell'orfano o alla fine del mese successivo al compimento del 18° anno d'età. Esso sussiste tuttavia fino al compimento dei 25 anni d'età per i figli
  - a) fino al termine della formazione;
  - b) fino al raggiungimento della capacità lavorativa, a condizione che siano invalidi almeno in ragione del 70%.

---

**Art. 41 Ammontare della rendita per orfani**

- 1 La rendita per orfani ammonta per ogni figlio
  - a) al 20% della rendita di vecchiaia prevedibile nell'assicurazione soggetta a contributi;
  - b) al 20% della rendita di vecchiaia anticipata calcolata all'inizio del periodo di prestazione nell'assicurazione esente da contributi;
  - c) al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia percepita dalla persona assicurata.
- 2 La rendita viene raddoppiata per gli orfani di entrambi i genitori.

---

### Art. 42 Capitale in caso di decesso

- 1 Se dopo il decesso di una persona assicurata non devono essere versate prestazioni a superstiti, è dovuto un capitale in caso di decesso pari ai contributi personali corrisposti a favore dell'assicurazione completa, alla prestazione di libero passaggio apportata e alle eventuali somme di riscatto personali, il tutto senza interessi. Rimane riservato il cpv. 2.
- 2 Le rendite o le prestazioni in capitale già percepite in precedenza, i prelievi per la promozione della proprietà d'abitazioni o i trasferimenti in caso di divorzio vengono dedotti.
- 3 Gli aventi diritto sono:
  1. i figli propri della persona deceduta, in loro mancanza
  2. i genitori della persona deceduta.In mancanza di aventi diritto secondo i punti 1 e 2, la prestazione spetta interamente alla CPM.
- 4 Qualora dovessero esserci più persone aventi diritto, il capitale in caso di decesso viene suddiviso in parti uguali.

# Divorzio

## Art. 43 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

- 1 Se in seguito a una sentenza di divorzio, la CPM è tenuta a trasferire interamente o in parte la prestazione di libero passaggio della persona assicurata, le prestazioni assicurate vengono ridotte di conseguenza. Ciò si applica per analogia anche in caso di versamento di una rendita vitalizia (eventualmente anche in forma di capitale).
- 2 Il finanziamento del trasferimento viene effettuato:
  1. con il saldo del conto supplementare,
  2. con il saldo del conto per il piano di capitale,
  3. con una riduzione degli anni di assicurazione (acquisto negativo ai sensi dell'art. 16).Un eventuale riacquisto viene effettuato nell'ordine inverso.
- 3 L' avere di vecchiaia obbligatorio ai sensi della LPP viene ridotto proporzionalmente.
- 4 L'importo trasferito può essere riacquistato integralmente o in parte. Le disposizioni degli art. 16 e 17 si applicano per analogia. Non sussiste il diritto al riacquisto in caso di divorzio di un beneficiario di una rendita d'invalidità o di vecchiaia senza rapporto di assicurazione attivo.
- 5 Se in seguito a divorzio di un beneficiario di rendita d'invalidità prima dell'età ordinaria di pensionamento (dal compimento dei 64 anni di età), una parte della prestazione di libero passaggio viene trasferita al coniuge divorziato, la rendita d'invalidità viene ridotta di conseguenza a partire dall'entrata in vigore della sentenza di divorzio. La riduzione viene calcolata secondo le disposizioni riportate nel regolamento alla base del calcolo della rendita d'invalidità. Per il calcolo è rilevante il momento dell'avvio della procedura di divorzio.

La disposizione si applica per analogia quando un beneficiario di rendita d'invalidità raggiunge l'età ordinaria di pensionamento durante la procedura di divorzio. Viene inoltre applicato l'art. 43 cpv. 7.

Per contro, le rendite correnti per figli d'invalidi al momento dell'avvio della procedura di divorzio rimangono invariate. Le rendite per figli future vengono calcolate sulla base della rendita d'invalidità ridotta.

- 6 a)** Se in seguito a divorzio di un beneficiario di rendita di vecchiaia (o di un beneficiario di rendita d'invalidità al quale la rendita d'invalidità viene versata come rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 al coniuge divorziato avente diritto viene assegnata una parte della rendita, le prestazioni di rendita della persona assicurata si riducono di conseguenza. La parte di rendita assegnata al coniuge divorziato viene convertita al momento in cui il divorzio passa in giudicato, ai sensi dell'art. 19h OLP, in una rendita vitalizia per il coniuge divorziato. Il diritto alla rendita vitalizia termina con il decesso del coniuge divorziato. La CPM può concordare con il coniuge divorziato avente diritto, invece del versamento di una rendita vitalizia al suo istituto di previdenza o di libero passaggio, il versamento in forma di capitale.
- b)** Determinante per la capitalizzazione di una rendita vitalizia è l'età del coniuge divorziato avente diritto al momento dell'entrata in vigore della sentenza di divorzio nonché la tariffa nell'appendice 6.
- c)** Se non è possibile trovare alcuna intesa, la rendita vitalizia viene versata entro il 15 dicembre una volta all'anno, interessi compresi, all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato avente diritto. L'interesse corrisponde alla metà del tasso d'interesse tecnico.
- d)** Le rendite per figli correnti al momento dell'avvio della procedura di divorzio rimangono invariate. Le rendite per figli future vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta.
- e)** Se il coniuge divorziato avente diritto alla rendita ha diritto a una rendita d'invalidità intera o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, può chiedere il versamento della rendita vitalizia. Se ha già raggiunto l'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPP, la rendita vitalizia gli viene versata. Può chiedere il trasferimento al suo istituto di previdenza se il relativo regolamento consente il riscatto.
- 7** Se durante la procedura di divorzio si verifica il caso di previdenza vecchiaia, la CPM riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire ai sensi dell'art. 19g OLP.

# Prestazione di libero passaggio

## Art. 44 Prestazione di libero passaggio

- 1 Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata viene sciolto o la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 8a finisce prima che essa possa far valere il diritto a una rendita di vecchiaia o di invalidità della CPM, tale persona ha diritto a una prestazione di libero passaggio. Rimane riservato il cpv. 2.
- 2 Il diritto al trasferimento della prestazione di libero passaggio ai fini della previdenza vincolata sussiste se,
  - prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, una persona assicurata lascia l'impresa in seguito a cambiamento del posto di lavoro ed entra nell'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro oppure se mantiene la previdenza in una forma riconosciuta,
  - sono soddisfatte le condizioni ai sensi dell'art. 8a cpv. 4.

---

## Art. 45 Ammontare della prestazione di libero passaggio

- 1 La CPM calcola la prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 16 LFLP.
- 2 L'ammontare della prestazione di libero passaggio viene stabilito secondo la tariffa riportata nell'appendice 4, vale a dire in percento del reddito assicurato determinante al momento dell'uscita. Vengono conteggiati gli anni di assicurazione nell'assicurazione completa ai sensi dell'art. 15, nonché aggiunto un eventuale avere sul conto supplementare.
- 3 La prestazione di libero passaggio corrisponde almeno all'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP, ovvero:
  - a) 100 % dei contributi versati dal dipendente nell'assicurazione completa, senza interessi, aumentato di un supplemento del 4 % per ogni anno d'età a partire dall'età di 20 anni, al massimo però del 100 %. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.

- b)** le prestazioni di libero passaggio apportate alla CPM o altre somme di riscatto personali, detratti i prelievi versati per la promozione della proprietà d'abitazioni o le prestazioni d'uscita trasferite in caso di divorzio, compresi gli interessi al tasso minimo LPP.
- 4** La prestazione di libero passaggio corrisponde almeno all' avere di vecchiaia secondo la LPP.

---

### **Art. 46 Impiego della prestazione di libero passaggio**

- 1** Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, l'intera prestazione di libero passaggio viene trasferita al nuovo istituto di previdenza. È fatto salvo l'art. 8a cpv. 4.
- 2** Se la persona assicurata non entra in un nuovo istituto di previdenza, deve comunicare se la prestazione di libero passaggio va impiegata per l'apertura di una polizza di libero passaggio o di un conto di libero passaggio. Senza questa comunicazione, al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni, la prestazione di libero passaggio viene versata alla Fondazione istituto collettore.
- 3** La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 cpv. 2, se:
  - a)** lascia definitivamente lo spazio economico Svizzera e Liechtenstein; restano riservati i divieti legati ai pagamenti in contanti conformemente alle convenzioni internazionali;
  - b)** comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
  - c)** l'ammontare della prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi alla fine del rapporto di lavoro.
- 4** Se la persona assicurata è coniugata, il pagamento in contanti è autorizzato solo con il consenso scritto dell'altro coniuge.



# Promozione della proprietà d'abitazioni

## Art. 47 **Prelievo anticipato**

- 1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 8a cpv. 5, dall'art. 16 cpv. 2 e dall'art. 17 cpv. 5, fino al raggiungimento del pensionamento le persone assicurate attive e ancora assicurate ai sensi dell'art. 8a possono prelevare anticipatamente i loro fondi della previdenza professionale per finanziare la proprietà d'abitazioni ad uso proprio. La persona assicurata deve fornire i documenti giustificativi necessari.
- 2 I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di proprietà d'abitazione, per l'acquisto di quote di partecipazione alla proprietà d'abitazione o per il rimborso di prestiti ipotecari.
- 3 Il prelievo anticipato è consentito solo con il consenso scritto dell'altro coniuge.
- 4 Fino all'età di 50 anni può essere prelevata a tal fine l'intera prestazione di libero passaggio. Dopo i 50 anni di età si può prelevare al massimo la metà della prestazione di libero passaggio o comunque almeno la prestazione di libero passaggio a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni.
- 5 L'importo minimo per il prelievo anticipato ammonta a CHF 20'000. La persona assicurata può far valere un prelievo anticipato solo ogni cinque anni.
- 6 Una volta soddisfatte le condizioni per un prelievo anticipato, la CPM dispone di un termine di sei mesi per il pagamento. In caso di sottocopertura, il versamento anticipato destinato al rimborso di prestiti ipotecari può essere limitato nel tempo e nell'ammontare oppure rifiutato; la CPM comunica alla persona assicurata interessata dalla limitazione o dal rifiuto la durata e l'entità della misura.
- 7 Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni assicurate.

Il finanziamento del trasferimento viene effettuato:

1. con il saldo del conto supplementare,
2. con il saldo del conto per il piano di capitale,

3. con una riduzione degli anni di assicurazione (acquisto negativo ai sensi dell'art. 16).

Un eventuale rimborso del prelievo anticipato viene effettuato nell'ordine inverso.

- 8** La persona assicurata può rimborsare in qualsiasi momento interamente o parzialmente l'importo prelevato per il finanziamento della proprietà d'abitazioni, al più tardi tuttavia fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria,
- purché non riscuota prestazioni di vecchiaia anticipate della CPM, oppure
  - fino al sopraggiungere di un altro evento assicurativo, oppure
  - fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

L'importo minimo per il rimborso ammonta a CHF 10000, purché il saldo del versamento anticipato non sia inferiore.

- 9** L'importo prelevato deve essere rimborsato dalla persona assicurata qualora la proprietà d'abitazioni venga alienata o sulla proprietà d'abitazioni siano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione. L'importo prelevato deve essere rimborsato dagli eredi se, in caso di decesso della persona assicurata, non diventi esigibile alcuna prestazione di previdenza.
- 10** Con l'importo rimborsato vengono acquistati anni di assicurazione ai sensi dell'art. 16. Se l'importo rimborsato è superiore all'importo necessario all'acquisto di anni di assicurazione, la parte non utilizzata viene trasferita sul conto supplementare. Su richiesta della persona assicurata, questa parte viene trasferita a un istituto di libero passaggio.
- 11** Il prelievo anticipato è imponibile al momento stesso del versamento di capitale proveniente dalla previdenza professionale. In caso di rimborso del prelievo anticipato, la persona assicurata può chiedere il rimborso delle imposte pagate. Tali rimborsi non possono tuttavia essere dedotti dal reddito imponibile.

- 12 Per il resto, sono applicabili le disposizioni della Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.
- 13 La CPM fattura alla persona assicurata le spese interne ed esterne, al minimo CHF 300.

---

### Art. 48 Costituzione in pegno

- 1 Fino al raggiungimento del pensionamento, le persone assicurate attive e ancora assicurate ai sensi dell'art. 8a possono, fermo restando l'art. 8a cpv. 5, costituire in pegno i loro fondi e/o il loro diritto a prestazioni della previdenza professionale per finanziare la proprietà d'abitazioni ad uso proprio.
- 2 I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di proprietà d'abitazione o per l'acquisto di quote di partecipazione alla proprietà d'abitazione.
- 3 La costituzione in pegno è possibile solo con il consenso scritto dell'altro coniuge.
- 4 Fino all'età di 50 anni può essere costituita in pegno l'intera prestazione di libero passaggio. Dopo i 50 anni di età si può costituire in pegno al massimo la metà della prestazione di libero passaggio o comunque almeno la prestazione di libero passaggio a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni.
- 5 Per essere valida, una costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla CPM.
- 6 Il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, il pagamento delle prestazioni di previdenza e il trasferimento in caso di divorzio esigono il consenso scritto del creditore pignoratizio.
- 7 Al momento della realizzazione del pegno, le disposizioni relative al prelievo anticipato si applicano per analogia.
- 8 Per il resto, sono applicabili le disposizioni della Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

# Finanziamento

## Art. 49 Generi di risorse

Le risorse sono costituite da:

- contributi delle persone assicurate,
- contributi delle imprese,
- prestazioni di libero passaggio,
- versamenti per l'acquisto di anni di assicurazione,
- redditi del patrimonio della CPM,
- attribuzioni volontarie.

## Art. 50 Contributi delle persone assicurate

Il contributo delle persone assicurate ammonta:

- nell'assicurazione rischi all'1.5%,
- nell'assicurazione completa all'8.5%

del reddito soggetto a contributi.

## Art. 51 Contributi delle imprese

1 Il contributo delle imprese ammonta:

- per gli assicurati nell'assicurazione rischi al 3%,
- per gli assicurati nell'assicurazione completa al 14.5%

della somma dei redditi soggetti a contributi di tutte le persone assicurate.

2 Per garantire il finanziamento dell'assicurazione degli aumenti salariali, le imprese versano un contributo annuo supplementare pari al 2.5% della somma dei redditi soggetti a contributi di tutti gli assicurati nell'assicurazione completa.

3 La rendita Migros sostitutiva dell'AVS è finanziata dalle imprese.

- 4 Le imprese sono libere di versare contributi supplementari facoltativi e/o di alimentare le riserve per i contributi per finanziare o migliorare le prestazioni regolamentari.
- 5 Le imprese possono affidare a una fondazione finanziaria separata l'adempimento dei propri obblighi di contribuzione.

---

### **Art. 52**    **Modalità di pagamento dei contributi e scadenza**

- 1 Le imprese deducono mensilmente dal salario delle persone assicurate i contributi dovuti.
- 2 Le imprese versano alla CPM i propri contributi, unitamente ai contributi delle persone assicurate, mediante pagamenti mensili.
- 3 I contributi sono dovuti entro 30 giorni dalla deduzione del salario. A partire da questo momento può essere addebitato un interesse di mora.

---

### **Art. 53**    **Contributi a carico della CPM**

La CPM si assume l'obbligo di contribuzione delle persone assicurate e delle imprese per le componenti di reddito ai sensi dell'appendice 3.

---

### **Art. 54**    **Durata dell'obbligo di contribuzione**

- 1 Per le persone assicurate e le imprese, l'obbligo di pagare i contributi inizia nel momento in cui l'assicurazione entra in vigore ai sensi dell'art. 7.
- 2 L'obbligo di contribuzione dura fino allo scioglimento del rapporto di lavoro o fino alla fine della continuazione dell'assicurazione.

---

### **Art. 55 Contributo per le spese amministrative**

Le imprese corrispondono inoltre alla CPM un contributo per le spese amministrative, stabilito dal consiglio di fondazione d'intesa con la Federazione delle cooperative Migros, per attuare la previdenza professionale secondo le disposizioni del presente regolamento sulla base dei contributi regolamentari massimi. Questo contributo deve essere versato alla CPM unitamente ai contributi mensili.

# Disposizioni particolari

## **Art. 56** Procedura di domanda e di notifica

I diritti di una persona assicurata alle prestazioni devono essere notificati per iscritto dall'impresa interessata alla direzione della CPM.

## **Art. 57** Obbligo di informazione e di collaborazione

- 1** Le persone assicurate e i beneficiari di prestazioni della CPM sono tenuti a informare tempestivamente, in modo completo e veritiero la CPM o il medico di fiducia della CPM riguardo a tutti i fatti che possono risultare importanti per le prestazioni della CPM. Qualsiasi cambiamento di questi fatti deve essere comunicato senza indugio e spontaneamente. La CPM sospende le proprie prestazioni fintantoché non le vengono fornite le informazioni necessarie. Le spese risultanti alla CPM possono essere fatturate alla persona assicurata.
- 2** Le persone menzionate al cpv. 1 sono responsabili nei confronti della CPM per ogni danno cagionato a causa di informazioni sottaciute, tardive, inesatte o incomplete, a meno che possano provare di essere senza colpa. Le prestazioni percepite ingiustamente devono essere restituite alla CPM, indipendentemente dalla colpa. È consentita la compensazione con prestazioni di altre assicurazioni sociali e prestazioni proprie.
- 3** Le persone assicurate sono tenute a collaborare nella realizzazione di tutte le misure d'integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile. Se la persona assicurata non osserva tale obbligo di collaborazione, la CPM ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

---

### **Art. 58**    **Responsabilità, obbligo di segretezza**

- 1 Le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione e del controllo della CPM rispondono dei danni causati intenzionalmente o per negligenza.
- 2 L'impresa risponde dei danni che possono essere causati alla CPM se omette di comunicarle le informazioni importanti (in particolare: adesione di nuovi collaboratori, salari, cambiamenti di salario, uscite, ecc.).
- 3 Le persone menzionate al cpv. 1 sono tenute a mantenere il segreto su tutte le questioni e informazioni di carattere confidenziale che riguardano la CPM, l'impresa o le persone assicurate, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività. L'obbligo di segretezza continua a sussistere anche al termine dell'attività presso la CPM.

---

### **Art. 59**    **Informazione delle persone assicurate**

- 1 Ogni anno la CPM informa le persone assicurate in merito
  - a) ai diritti alle prestazioni, al reddito assicurato, al tasso di contribuzione e alla prestazione di libero passaggio;
  - b) all'organizzazione e al finanziamento;
  - c) ai membri dei propri organi.
- 2 Su richiesta, il conto annuale e il rapporto annuale vengono consegnati alle persone assicurate.



# Disposizioni transitorie e finali

## **Art. 60** Regolamenti applicabili

- 1 Le disposizioni del presente regolamento valgono per le persone assicurate che il 1° gennaio 2019 hanno un rapporto di lavoro con un'impresa.
- 2 Per le persone assicurate che hanno lasciato il servizio di un'impresa prima del 31 dicembre 2018 e per i loro familiari aventi diritto viene applicato il regolamento valido al momento del caso di prestazione per quanto riguarda diritti e obblighi finanziari.
- 3 In deroga all'art. 60 cpv. 2, le disposizioni del regolamento in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 valgono per
  - il calcolo del sovraindennizzo (art. 20),
  - l'adeguamento delle rendite (art. 21),
  - il momento dell'età di pensionamento ordinaria (dal compimento dei 64 anni di età) per la continuazione del versamento della rendita d'invalidità quale rendita di vecchiaia (art. 32 cpv. 3),
  - le prestazioni presumibili dalle rendite correnti il 1° gennaio 2019,
  - il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (art. 43).

## **Art. 61** Garanzia dei diritti acquisiti dalle persone finora assicurate

- 1 Diritti acquisiti in seguito alla revisione del regolamento al 1° gennaio 2019:
  - a) Le persone assicurate secondo l'art. 60 cpv. 1 hanno diritto alla compensazione delle perdite subite in seguito alla modifica del tasso di rendita dall'1.80% all'1.56% annuo, relative agli anni di assicurazione acquisiti entro il 31 dicembre 2018 mediante versamento, acquisizione o affiliazione alla CPM. Gli anni di assicurazione derivanti dai versamenti per la promozione della proprietà d'abitazioni o divorzio vengono dedotti. La compensazione ha luogo mediante bonifico di una durata assicurativa supplementare.
  - b) L'adattamento della tariffa al 1° gennaio 2019 comporta un aumento unico delle prestazioni di libero passaggio degli assicurati ai sensi dell'art. 60 cpv. 1. In caso di diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi

dell'art. 44,  $\frac{1}{60}$  di questa compensazione unica è dedotta dalla prestazione di libero passaggio regolamentare per ogni mese che manca fino al 31 dicembre 2023.

**c)** Per le persone assicurate ai sensi dell'art. 60 cpv. 1, che vanno in pensione anticipata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i tassi di riduzione si basano sul regolamento di previdenza 2012.

**d)** Finché al giorno di chiusura del bilancio è indicato un accantonamento per l'assicurazione supplementare degli aumenti salariali, la limitazione dell'assicurazione degli aumenti salariali ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 non è prevista.

**2** Le disposizioni transitorie dell'art. 61 del regolamento di previdenza 2012 restano valide nel quadro della loro durata di validità.

---

### **Art. 61a Rendite d'invalidità in corso di persone che non hanno ancora compiuto il 55° anno di età**

**1** Per le persone il cui diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto il 55° anno di età, l'attuale diritto alla rendita rimane invariato, fino a quando a causa di una revisione delle rendite Al il grado d'invalidità nella previdenza professionale cambia di almeno 5 punti percentuali.

**2** Il diritto alla rendita rimane in vigore anche dopo un cambiamento del grado d'invalidità nella previdenza professionale di almeno 5 punti percentuali, a condizione che l'applicazione dell'art. 33 comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un aumento in caso di diminuzione del grado d'invalidità.

**3** Per le persone il cui diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che non hanno ancora compiuto il 30° anno di età il 1° gennaio 2022, la regolamentazione del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 33 è applicata al più tardi a partire dal 1° gennaio 2032. Se l'importo della rendita diminuisce rispetto all'importo precedente, questo

viene pagato fino a quando a causa di una revisione delle rendite AI il grado d'invalidità nella previdenza professionale cambia di almeno 5 punti percentuali.

- 4 Durante la proroga provvisoria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, il diritto alla rendita continua a basarsi sulle disposizioni valide fino al 31 dicembre 2021.

---

### **Art. 61b Rendite d'invalidità in corso di persone che hanno compiuto il 55° anno di età**

Per le persone il cui diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 hanno compiuto il 55° anno di età, il diritto alla rendita continua a basarsi sulle disposizioni valide fino al 31 dicembre 2021.

---

### **Art. 62 Casi speciali**

Se l'attribuzione di una prestazione è di competenza del consiglio di fondazione, esso fissa il tipo, l'ammontare e la durata nonché le eventuali condizioni e altre modalità. Non è vincolato a tale proposito alle condizioni valide per le prestazioni regolamentari. In caso di un'attribuzione di rendite accordate facoltativamente ha il diritto in qualsiasi momento di ridurle o sopprimerle.

---

### **Art. 63 Lacune del regolamento di previdenza**

Per problemi d'interpretazione e questioni non contemplate nel presente regolamento, il consiglio di fondazione decide secondo coscienza, basandosi sullo spirito dell'atto di fondazione e conformemente allo scopo della fondazione. A tal fine deve tuttavia tenere conto delle disposizioni di legge e delle direttive dell'autorità di vigilanza.

---

**Art. 64 Scioglimento e liquidazione**

- 1 Lo scioglimento della CPM avviene nei casi previsti dalla legge e su decisione del consiglio di fondazione. In caso di scioglimento della CPM, il consiglio di fondazione procede alla sua liquidazione.
- 2 In caso di liquidazione, il patrimonio della CPM viene utilizzato per garantire il versamento delle prestazioni assicurative correnti. I diritti acquisiti in base al presente regolamento dalle persone assicurate che non percepiscono ancora alcuna prestazione della CPM sono garantiti in misura proporzionale.

---

**Art. 65 Modifica del regolamento di previdenza**

- 1 Il presente regolamento può venire modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni dell'autorità di vigilanza.
- 2 Nei casi di emergenza (conflitti militari, disordini, epidemie, gravi crisi economiche, ecc.) il consiglio di fondazione ha l'obbligo e l'autorizzazione di adottare tutti i provvedimenti atti a proteggere il patrimonio, la capacità operativa e le installazioni della CPM, temporaneamente anche in deroga al presente regolamento.

---

**Art. 66 Risanamento**

- 1 In caso di sottocopertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2, per un determinato periodo di tempo, il consiglio di fondazione decide, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, le seguenti misure di modifica del regolamento.

- 2** Deficit delle riserve per le fluttuazioni dei valori:
  - a)** Soppressione di tutte le riduzioni dei contributi;
  - b)** Riduzione o rinuncia all'adeguamento facoltativo delle rendite all'evoluzione dei prezzi.
- 3** Sottocopertura minima (grado di copertura fra il 95 % e il 100 %)

In aggiunta al cpv. 2 una o più delle seguenti misure:

  - a)** Riscossione di contributi temporanei di risanamento. I contributi delle imprese devono essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati. Questi contributi vengono dedotti dal diritto alla prestazione d'uscita (art. 45 cpv. 3 lett. a).
  - b)** Aumento pari allo 0.5 % della riduzione tecnico-assicurativa per ogni mese di anticipo del pensionamento (art. 25 cpv. 1).
  - c)** Riduzione del tasso di rendita (art. 23 cpv. 1) per gli anni di assicurazione futuri.
  - d)** Riduzione o soppressione del supplemento dello 0.5 % per ogni anno di assicurazione acquisito in caso di rendita d'invalidità (art. 33 cpv. 2).
  - e)** Istituzione di riserve (facoltative) dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo.
  - f)** Riscossione dei contributi di risanamento presso i beneficiari di rendite nel quadro delle possibilità legali.
  - g)** Restrizione a livello di tempo e di importo o rifiuto totale del pagamento del prelievo anticipato destinato al rimborso di prestiti ipotecari ai sensi dell'art. 47 cpv. 6.
  - h)** Rinuncia all'assicurazione dell'aumento del reddito assicurato.
- 4** In caso di grave sottocopertura (grado di copertura inferiore al 95 %) il consiglio di fondazione prende, dopo avere consultato la Federazione delle Cooperative Migros, delle misure complementari ai cpv. 2 e 3.

- 5 Se presso la CPM esiste una sottocopertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2, il consiglio di fondazione deve informare l'autorità di vigilanza, le imprese, gli assicurati e i beneficiari di rendite della sottocopertura e delle misure fissate in collaborazione con i periti in materia di previdenza professionale.
- 6 Se in un secondo tempo viene raggiunta una sovracopertura, il consiglio di fondazione può definire misure per compensare parzialmente le prestazioni perse in seguito alle restrizioni (cpv. da 2 a 4).

---

### **Art. 67**    **Entrata in vigore del regolamento di previdenza**

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019. Esso sostituisce il regolamento della CPM entrato in vigore il 1° gennaio 2012 e l'appendice n. 1 al presente regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2017.
- 2 I seguenti articoli sono stati modificati rispetto all'ultima versione (1° gennaio 2019) ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2021: art. 3, art. 5, art. 8, art. 8a, art. 19, art. 23, art. 24, art. 28, art. 30, art. 33, art. 35, art. 36, art. 40, art. 41, art. 42, art. 44, art. 46, art. 47, art. 48 e art. 54.
- 3 I seguenti articoli sono stati modificati rispetto all'ultima versione (1° gennaio 2021) ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2022: introduzione, art. 5, art. 8a, art. 24, art. 30, art. 33, art. 34, art. 36, art. 61a (nuovo), art. 61b (nuovo).

Cassa pensioni Migros

Jörg Zulauf  
Presidente

Christoph Ryter  
Direttore

# Appendice

## al regolamento di previdenza

### App. 1 **Reddito globale**

- a) Ai sensi dell'art. 10 del regolamento, fanno parte del reddito globale annuo determinante:
- il salario soggetto ai contributi AVS (escluse le componenti secondo la lett. b),
  - le indennità giornaliere in caso di infortunio e di malattia,
  - la perdita di salario in caso di infortunio e di malattia,
  - assegni per il periodo d'introduzione e indennità giornaliere dell'AI federale,
  - indennità di maternità dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG),
  - le spese forfettarie per i quadri,
  - le indennità per perdita di guadagno durante il servizio militare (IPG),
  - le riduzioni di salario in caso di servizio militare di durata superiore alle 4 settimane,
  - le riduzioni di salario in caso di indisponibilità a lavorare per motivi non medici durante la gravidanza,
  - l'interruzione di salario per congedo non pagato nell'assicurazione rischi, se la copertura assicurativa deve venire conservata.
- b) Non fanno parte del reddito globale determinante:
- i regali per anzianità di servizio,
  - le M partecipazioni,
  - le componenti di reddito occasionali o temporanee, quali ad esempio,
    - supplementi occasionali per straordinari,
    - indennità supplementari per lavoro notturno, durante i fine settimana e analoghi lavori a turni, purché non già percepite regolarmente sull'arco di più anni civili o convenute per una lunga durata,

- partecipazioni agli utili d'importo variabile o non versate regolarmente (partecipazione alla cifra d'affari, bonus, ecc.), nella misura in cui non sono assicurate nel piano di capitale secondo le disposizioni dell'appendice 2.
- c)** Per definire il reddito globale determinante, la singola impresa può procedere come segue:
- può basarsi sull'ultimo salario annuo noto,
  - in tal caso deve tenere conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno corrente;
  - per le categorie professionali in cui il grado di occupazione o l'ammontare del reddito oscillano sensibilmente, può determinare il reddito in maniera forfettaria, basandosi sul salario medio della rispettiva categoria professionale;
  - può scostarsi dal salario annuo e considerare il salario versato per un determinato periodo di pagamento.

---

## **App. 2** Piano di capitale

L'impresa può assicurare le componenti salariali non assicurate nel reddito globale in un semplice piano di capitale complementare senza parte di rischio secondo il primato dei contributi (assicurazione di risparmio). Il piano di capitale è disponibile solo per gli assicurati nell'assicurazione completa.

Possono essere assicurate esclusivamente le seguenti partecipazioni agli utili d'importo variabile e/o non versate regolarmente, guadagnate presso le imprese:

- partecipazioni alla cifra d'affari,
- bonus.

Dalle componenti di reddito assicurate dal piano di capitale non viene dedotto l'importo di coordinamento.

Viene riscosso un contributo mensile pari al 10% (5% per i lavoratori e 5% per le imprese).



Per le persone assicurate viene gestito un conto individuale, da cui è desumibile l'aveve di risparmio remunerato. La remunerazione viene effettuata alla data di valuta. Il tasso d'interesse viene fissato dal consiglio di fondazione.

Non sono possibili acquisti o versamenti a parte.

All'inizio del diritto alla prestazione (uscita, vecchiaia, invalidità, decesso), l'aveve di risparmio viene pagato come prestazione unica.

Al momento dell'uscita, l'aveve di risparmio viene versato in aggiunta alla prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 44.

---

### App. 3 Contributi a carico della CPM

Conformemente all'art. 53, la CPM si fa carico dei contributi delle persone assicurate e dell'impresa per le seguenti componenti di reddito:

- indennità giornaliera in caso di malattia e di infortunio, a partire dal 31° giorno di interruzione dell'attività lavorativa,
- assegni per il periodo d'introduzione e indennità giornaliera dell'AI federale, a partire dal 31° giorno di interruzione dell'attività lavorativa,
- indennità di maternità dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG), a partire dal 31° giorno di interruzione dell'attività lavorativa,
- perdita di salario in caso di malattia e di infortunio nonché durante il congedo di maternità,
- riduzioni di salario per congedo non pagato nell'assicurazione rischi fino al massimo a un mese.

È esclusa l'assunzione di contributi dopo l'età di pensionamento regolamentare e per il piano di capitale (appendice 2).

#### App. 4 Tariffa per il calcolo della prestazione di entrata e di libero passaggio

L'attuale tariffa si basa sui dati attuariali conformemente alla LPP 2015, tavole generazionali (2019), 3.0%.

La tariffa corrisponde al valore attuale delle prestazioni acquisite e indica

- a) i costi per l'acquisto di un anno di assicurazione in percento del reddito assicurato determinante;
- b) il diritto alla prestazione di libero passaggio per un anno di assicurazione nell'assicurazione completa in percento del reddito assicurato determinante.

Età*	in % del reddito assicurato	Età*	in % del reddito assicurato
19	8.091	42	15.519
20	8.325	43	15.961
21	8.565	44	16.415
22	8.813	45	16.882
23	9.067	46	17.362
24	9.329	47	17.855
25	9.598	48	18.362
26	9.874	49	18.883
27	10.159	50	19.418
28	10.452	51	19.969
29	10.752	52	20.536
30	11.062	53	21.120
31	11.380	54	21.720
32	11.706	55	22.339
33	12.042	56	22.978
34	12.387	57	23.637
35	12.742	58	24.317
36	13.106	59	25.021
37	13.481	60	25.749
38	13.867	61	26.503
39	14.263	62	27.285
40	14.670	63	28.094
41	15.089	64	28.933

\* L'età viene calcolata in base agli anni e ai mesi e la tariffa interpolata applicata all'età così calcolata.

**App. 5 Tariffa per il calcolo dell'indennità in capitale** *ai sensi dell'art. 23 cpv. 3, della prestazione in capitale* *ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 e del supplemento vitalizio* *ai sensi dell'art. 28 cpv. 1*

L'attuale tariffa si basa sui dati attuariali conformemente alla LPP 2015, tavole generazionali (2019), 3.0 %.

Controvalore per CHF 1 di rendita di vecchiaia annua, compresa la rendita per coniugi e per figli in caso di versamento di capitale:

Età*	Importo CHF	Età*	Importo CHF
55	22.438	63	18.949
56	21.993	64	18.515
57	21.550	65	18.078
58	21.112	66	17.617
59	20.676	67	17.146
60	20.244	68	16.666
61	19.812	69	16.177
62	19.381	70	15.681

\* L'età viene calcolata in base agli anni e ai mesi e la tariffa interpolata applicata all'età così calcolata.

**App. 6 Tariffa per il calcolo della prestazione in capitale al posto di una rendita per coniugi *ai sensi dell'art. 36 cpv. 4* o di una rendita vitalizia dopo un divorzio *ai sensi dell'art. 43 cpv. 6***

L'attuale tariffa si basa sui dati attuariali conformemente alla LPP 2015, tavole generazionali (2019), 3.0%.

Controvalore per CHF 1 di rendita per coniugi in caso di versamento di capitale:

Età*	Importo CHF	Età*	Importo CHF
17	29.897	45	24.310
18	29.771	46	24.007
19	29.641	47	23.697
20	29.506	48	23.378
21	29.368	49	23.050
22	29.225	50	22.715
23	29.078	51	22.370
24	28.926	52	22.018
25	28.769	53	21.656
26	28.607	54	21.285
27	28.440	55	20.905
28	28.267	56	20.517
29	28.090	57	20.121
30	27.906	58	19.716
31	27.716	59	19.303
32	27.520	60	18.883
33	27.317	61	18.456
34	27.107	62	18.021
35	26.890	63	17.580
36	26.666	64	17.131
37	26.435	65	16.675
38	26.197	66	16.211
39	25.950	67	15.740
40	25.697	68	15.262
41	25.435	69	14.775
42	25.166	70	14.282
43	24.889	71	13.780
44	24.604	72	13.272

Età*	Importo CHF	Età*	Importo CHF
73	12.758	88	5.333
74	12.238	89	4.946
75	11.714	90	4.582
76	11.187	91	4.240
77	10.658	92	3.922
78	10.130	93	3.628
79	9.604	94	3.355
80	9.082	95	3.104
81	8.567	96	2.872
82	8.062	97	2.657
83	7.567	98	2.456
84	7.086	99	2.266
85	6.620	100	2.089
86	6.171	101	1.923
87	5.742	102	1.767

\* L'età del coniuge superstite viene calcolata in base agli anni e ai mesi e la tariffa interpolata applicata all'età così calcolata.

### App. 7 Tariffa per il calcolo della riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione della prestazione transitoria facoltativa *ai sensi dell'art. 29*

L'attuale tariffa si basa sui dati attuariali conformemente alla LPP 2015, tabelle generazionali (2019), 3.0%.

Riduzione immediata e vitalizia della rendita per CHF 1 annuo di prestazione transitoria facoltativa. Durata di versamento della prestazione transitoria fino all'età di pensionamento ordinaria di 64 anni.

Età*	Importo CHF	Età*	Importo CHF
55	0.339	60	0.182
56	0.312	61	0.142
57	0.283	62	0.099
58	0.252	63	0.052
59	0.218		

\* L'età viene calcolata in base agli anni e ai mesi e la tariffa interpolata applicata all'età così calcolata.

## Impressum

Editore **Cassa pensioni Migros**, Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

Redazione **Assicurazione Cassa pensioni Migros**

Impaginazione e composizione [www.mendelin.com](http://www.mendelin.com)

Stampa [www.kromer.ch](http://www.kromer.ch)

Pubblicato in lingua italiana, francese e tedesca.

Fa stato la versione in lingua tedesca.

## Il nostro impegno a favore dell'ambiente



stampato climateutral  
Nr.: OAK-ER-11826-02113  
[www.oak-schwyz.ch/nummer](http://www.oak-schwyz.ch/nummer)







**Cassa pensioni Migros**

Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

Tel. 044 436 81 11

infobox@mpk.ch, [www.mpk.ch](http://www.mpk.ch)